3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 novembre 2026** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2026, n. **4**.

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60-*quater* della l.r. 33/2009. (26R00126) *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2026, n. **5**.

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto. (26R00127) . . *Pag.* 4

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2026, n. **6**.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). (26R00128) *Pag.* 6

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 febbraio 2026, n. **2**.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. (26R00104) *Pag.* 8

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2026, n. **1**.

Disposizioni in materia di responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009. (26R00085) *Pag.* 14

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2026, n. **2**.

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028. (26R00086) *Pag.* 15

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2026, n. **3**.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2026. Attuazione impegni con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione a seguito di esame leggi regionali approvate a giugno e luglio 2025. (26R00113) *Pag.* 17

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2026, n. **4**.

Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali. (26R00114) *Pag.* 19

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2026, n. **6**.

Contributi per favorire l'uso agricolo delle zone montane. (26R00227) *Pag.* 21

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2026, n. **7**.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. (26R00228) *Pag.* 23

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2026, n. **8**.

Agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. (26R00229) *Pag.* 24

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 della Regione Toscana, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 79 del 31 dicembre 2025, Parte Prima, recante «Bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028. Avviso tecnico di errore materiale». (26R00035) *Pag. 26*



REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2026, n. **4**.

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60-*quater* della l.r. 33/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 7 del 13 febbraio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un'ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la presente legge reca, nel rispetto della normativa statale di riferimento, disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i corsi di formazione o di aggiornamento:

a) riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 81/2008;

b) abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti dall'articolo 73-*bis* del decreto legislativo n. 81/2008;

c) in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate dai lavori previsti dall'articolo 10, comma 2, lettera *h)*, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

d) oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.

Art. 2.

Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità l'elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato nelle seguenti sezioni:

a) sezione I comprendente i soggetti formatori istituzionali;

b) sezione II comprendente i soggetti formatori accreditati;

c) sezione III comprendente altri soggetti formatori.

2. Sono soggetti formatori istituzionali quelli individuati al punto 1.1. della Parte I dell'«Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81/2008» del 17 aprile 2025, di seguito denominato accordo Stato-Regioni, nonché quelli di seguito elencati:

a) Aziende socio sanitarie territoriali (ASST);

b) Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU);

c) Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;

d) Polis-Lombardia.

3. I soggetti formatori istituzionali di cui al comma 2 sono iscritti di diritto nell'elenco regionale.

4. Sono soggetti formatori accreditati quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni, dall'allegato XXI al decreto legislativo n. 81/2008, dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del medesimo decreto legislativo, nonché dalla stessa legge regionale n. 19/2007:

a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell'accreditamento regionale;

b) non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;

c) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al decreto legislativo n. 81/2008.

5. Sono altri soggetti formatori quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell'accordo Stato-Regioni in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del decreto legislativo n. 81/2008:

a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni;

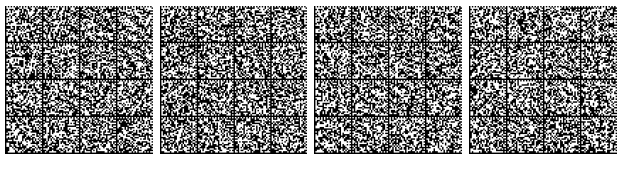
b) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al decreto legislativo n. 81/2008.

6. L'elenco regionale ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli altri soggetti formatori di cui al comma 5, ad eccezione dei fondi interprofessionali.

7. L'iscrizione nell'elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore all'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.

8. L'elenco è pubblicato sul sito della Regione.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in ma-



teria di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Comitato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81/2008, definisce le modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori. È istituito un Tavolo tecnico permanente, specificatamente definito nel protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 1° luglio 2025, per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell'articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all'interno del Comitato.

Art. 3.

Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un'apposita piattaforma informatica nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le ATS hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d'accesso è riconosciuta, previa intesa, all'Ispettorato nazionale del lavoro.

2. I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, b, *c)* e *d)*, e i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 inseriscono, nella piattaforma informatica di cui al comma 1 del presente articolo, la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell'elenco degli allievi e del calendario. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma.

3. All'assolvimento degli obblighi di inserimento nella piattaforma informatica di cui al comma 1 delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 sono tenuti anche i datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizioni previste dall'accordo Stato-Regioni.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, definisce le caratteristiche della piattaforma di cui al comma 1, incluse quelle relative al rilascio di attestati aventi gli elementi minimi previsti dall'accordo Stato-Regioni, nonché i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni di cui ai commi 2, primo periodo, e 3 devono essere effettuate tenuto conto delle diverse modalità di formazione e in modo da assicurare l'interoperabilità con altre piattaforme. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale definisce le modalità di comunicazione della data di attivazione della piattaforma, nonché le modalità di trattamento dei dati personali specificando i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adeguate per garantire i diritti e le libertà degli interessati anche derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e dal Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 4.

Sanzioni

1. L'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza dell'iscrizione nelle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui all'articolo 2 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00, nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a dodici mesi.

2. I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, b, *c)* e *d)*, i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 e i datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 3, che non ottemperano, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni corso di formazione o di aggiornamento. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 fino a sei mesi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro di cui al comma 2 che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato. Gli attestati di cui al primo periodo non sono validi.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 è revocata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti. Trascorsi dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca, il soggetto formatore può presentare una nuova istanza di iscrizione.

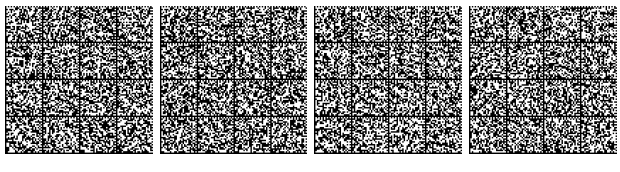
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalle ATS.

6. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra le ATS e utilizzati secondo quanto previsto dall'articolo 60-*quater*, comma 1-*bis*, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 5.

Monitoraggio

1. Il Comitato di cui all'articolo 2, comma 9, monitora l'applicazione della presente legge al fine di coordinare le politiche regionali in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro.



Art. 6.

*Modifiche all'articolo 60-*quater *della legge regionale n. 33/2009*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 60-*quater* della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole «ad attività di formazione e aggiornamento professionale» sono sostituite dalle seguenti: «mediante attività di formazione e aggiornamento professionale del predetto personale dipendente»;

b) al secondo periodo, le parole «due per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di iniziative di sensibilizzazione della popolazione sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a finanziare studi e ricerche sullo stesso tema.»;

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i medesimi introiti sono altresì destinati, per un'ulteriore percentuale non superiore al quattro per cento, a finanziare le funzionalità della piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale recante «Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60-*quater* della legge regionale n. 33/2009» e a consentirne la continuità gestionale.».

Art. 7.

Disposizione finale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, all'articolo 3, commi 2 e 3, e all'articolo 4, commi 1 e 4, si applicano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 9, e all'articolo 3, comma 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, si applicano trascorsi sei mesi dalla data di attivazione della piattaforma di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nel migliorare le funzioni di vigilanza e controllo sulla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che informa e descrive:

a) lo stato di attuazione del sistema di tracciamento dei percorsi di formazione, delle fasi previste per la realizzazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3 e i relativi sviluppi, anche con riferimento all'interoperabilità con altri sistemi informativi;

b) la composizione dell'elenco regionale dei soggetti formatori di cui all'articolo 2, con l'indicazione del numero dei soggetti iscritti, le sezioni di appartenenza e la distribuzione territoriale;

c) il numero dei corsi registrati nella piattaforma informatica, il numero dei partecipanti e degli attestati finali rilasciati, i settori produttivi interessati;

d) l'attività sanzionatoria esercitata ai sensi dell'articolo 4, con indicazione del numero delle sanzioni irrogate rispetto ai controlli effettuati, le tipologie di violazione accertate e le modalità di impiego delle risorse derivanti dalle sanzioni;

e) le iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione finanziate attraverso gli introiti di cui all'articolo 4;

f) le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge e le misure adottate o proposte per il loro superamento.

2. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Alle spese destinate alla realizzazione delle attività di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 60-*quater* della legge regionale n. 33/2009, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, stimate in complessivi euro 1.200.000,00 annui, si provvede per ciascun anno del triennio con le risorse di cui alla missione 13 «Tutela della salute», programma 7 «Ulteriori spese in materia sanitaria» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo agli indirizzi di programmazione per la gestione del servizio sociosanitario regionale. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

2. La copertura finanziaria delle spese di cui al comma 1, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 60-*quater*, comma 1-*bis*, della legge regionale n. 33/2009 dall'articolo 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della presente legge, è garantita dagli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo 60-*quater*, comma 1, lettera *a)*, punto 1, iscritti al Titolo 3 «Entrate extratributarie» - Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026-2028.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 10 febbraio 2026

FONTANA

26R00126

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2026, n. **5**.

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 7 del 13 febbraio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA SCELTA, LA MANUTENZIONE E IL CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) UTILIZZATI DURANTE LE OPERAZIONI CHE COMPORTANO UN RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. La presente legge indica le misure di protezione delle vie respiratorie da utilizzare nelle lavorazioni che comportano esposizione a silicati fibrosi, così come definiti dal comma 2. La presente legge declina operativamente quanto previsto dal Capo III (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto) del Titolo IX (Sostanze pericolose) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Per lo scopo e le finalità della presente legge si applicano le definizioni previste all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2008 nello specifico dei ruoli e delle responsabilità in esso disposte.

2. Ai fini della presente legge il termine «amianto» designa i silicati fibrosi, così come definiti dall'articolo 247 del decreto legislativo n. 81/2008.

3. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari delle strutture interessate, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

4. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal Capo III del Titolo IX del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 2.

Criteri per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI)

1. In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti all'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per le vie respiratorie, apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori, così come previsto dall'articolo 251, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 81/2008.

2. La scelta e la gestione dei DPI per le vie respiratorie vengono effettuate in base ai criteri riportati nel Capo II.

3. Regione Lombardia provvede all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI in relazione al progresso tecnologico.

Art. 3.

Clausola di salvaguardia

1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI per le vie respiratorie, diversi da quelli di cui all'articolo 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente o superiore.

Capo II

SCELTA, USO, MANUTENZIONE E FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E DEL PERSONALE SULL'IMPIEGO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Art. 4.

Funzioni delle ATS

1. Ai sensi della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) e del Piano regionale amianto Lombardia (PRAL) le Agenzie di tutela della salute (ATS) svolgono tutte le attività di prevenzione, tutela e controllo in relazione alla salute dei lavoratori esposti all'amianto, nonché in relazione alla verifica dei programmi di protezione delle vie respiratorie, della formazione e dell'addestramento degli operatori impiegati nelle attività che comportano esposizione all'amianto. Il controllo riguarda anche i «piani di lavoro», comunicati ai sensi dell'articolo 256, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, che per rischio specifico delle polveri o entità delle lavorazioni potrebbero avere un impatto rilevante sulla salute dei lavoratori e della collettività.

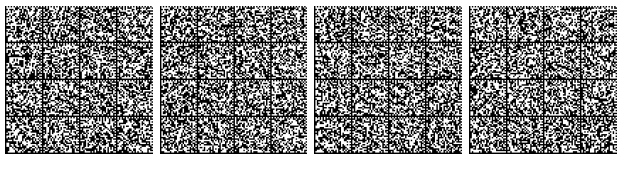
Art. 5.

Scelta dell'apparecchio di protezione respiratoria (APVR)

1. Quando il livello di polvere è superiore alla soglia di cui all'articolo 254 del decreto legislativo n. 81/2008, considerando i livelli di concentrazione di fibre, il lavoratore deve essere dotato a seconda della valutazione dei rischi di almeno un dispositivo tra i seguenti:

a) polvere di primo livello:

1) una semimaschera filtrante FFP3 monouso, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 149:2009, il cui smaltimento deve essere debitamente indicato nella sezione annotazioni del «Formulario di identificazione dei rifiuti» (FIR); o un respiratore fil-



trante con semimaschera o maschera a pieno facciale dotato di filtri P3, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 143:2021;

2) un respiratore a ventilazione motorizzata TM2P con semimaschera, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024;

3) un respiratore a ventilazione motorizzata TH3P con cappuccio o casco, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024;

4) un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12492:2024.

L'uso delle semimaschere filtranti monouso FFP3 è limitato agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 249, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ad una durata inferiore ai quindici minuti;

b) polvere di secondo livello:

1) un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024, per garantire una sovrapressione permanente all'interno della maschera e una portata minima di 160 l/min;

2) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;

3) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile con alimentazione di aria compressa a pressione positiva con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14593-1:2018, che consenta, se necessario, di raggiungere una portata superiore a 300 l/min;

c) polvere di terzo livello:

1) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;

2) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile a pressione positiva, con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione è conforme alla norma UNI EN 14593-1:2018, per raggiungere una portata superiore a 300 l/min, se necessario;

3) indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle.

Art. 6.

Collaudo, cura e manutenzione dei respiratori

1. Prima di ogni utilizzo e in conformità con le istruzioni del produttore, vengono effettuati i seguenti controlli:

a) un controllo delle condizioni generali;

b) un controllo del corretto funzionamento degli apparecchi di protezione respiratoria (APVR);

c) un *test* di adattabilità (*fit-test*) da effettuarsi all'inizio dell'utilizzo del dispositivo e con periodicità almeno annuale, nonché in occasione di variazioni morfologiche dell'utilizzatore, per verificare che il facciale sia montato correttamente dall'operatore come previsto dalla norma UNI 11719:2025.

2. Dopo ogni utilizzo, i respiratori vengono decontaminati, anche nel caso di unità di lavoro destrutturate o mobili, con modalità, tecniche, locali e strutture separate predisposti appositamente al fine di contenere il diffondersi delle polveri e del materiale nocivo ed impedire il contatto permettendo la vestizione in abiti civili in totale sicurezza.

3. Gli APVR sono controllati sotto la responsabilità del datore di lavoro e in conformità con le istruzioni del produttore.

4. Viene inoltre effettuato un controllo delle condizioni generali, del corretto funzionamento e del mantenimento della conformità dell'APVR, in conformità con le istruzioni del produttore:

a) dopo qualsiasi intervento sull'apparecchiatura o qualsiasi evento che possa alterarne l'efficacia;

b) e almeno ogni dodici mesi.

5. Le date e la frequenza di sostituzione dei filtri APVR sono iscritte nel registro del programma di protezione delle vie respiratorie, come indicato nella norma UNI 11719:2025.

Art. 7.

Addestramento

1. Prima dell'utilizzo di un APVR deve essere svolto un addestramento specifico tramite soggetto formatore accreditato con le competenze definite nella norma UNI 11719:2025 e con le modalità ivi descritte, ovvero in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.

Art. 8.

Aggiornamento norme

1. Le norme, a cui fanno rinvio le disposizioni di cui alla presente legge, sono quelle aggiornate con la legislazione nazionale vigente e con le edizioni delle norme UNI più recenti.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 10 febbraio 2026

FONTANA

26R00127

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2026, n. **6**.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 11 del 10 marzo 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 11/2009

1. Alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 dell'art. 108 dopo le parole «e gli impianti delle stazioni di servizio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di sanificare e di applicare la vernice antivegetativa su ogni opera viva dello scafo e l'unità di propulsione motore, visibile a occhio nudo, delle navi e dei galleggianti, di cui all'art. 136 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), nonché delle unità da diporto, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al Lago di Garda. Le modalità relative alla effettuazione, certificazione e dimostrazione della sanificazione sono individuate nell'allegato C-*bis* della presente legge. Il comitato permanente d'intesa di cui all'art. 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda può adottare prescrizioni di carattere tecnico ulteriori rispetto a quanto previsto al punto 3.1 dell'allegato C-*bis* dandone tempestiva comunicazione agli enti preposti.»;

b) l'art. 119 è sostituito dal seguente:

«Art. 119 *(Sanzioni)*. — 1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli da 103 a 115 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 414,00 a euro 2.066,00. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 105, 108, 109 e dell'allegato C-*bis* si applica il massimo della sanzione. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 171/2005, la sanzione è ridotta alla metà.

2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 116 e 117 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 276,00 a euro 1.377,00.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle leggi regionali vigenti in materia.».

Art. 2.

Inserimento dell'allegato C-bis
nella legge regionale n. 11/2009

1. Nella legge regionale n. 11/2009 è inserito, come allegato C-*bis*, l'allegato A della presente legge.

Art. 3.

Modifiche all'art. 131
della legge regionale n. 31/2008

1. All'art. 131 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

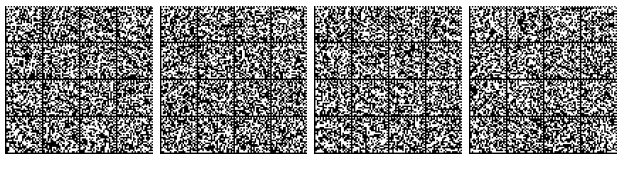
«2-*bis*. La Regione promuove la difesa degli interessi alieutici locali attuando politiche di contrasto all'ingresso di organismi alloctoni dannosi alla fauna ittica territoriale.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4.1. Ai fini della tutela dell'attività piscatoria, per il lago di Garda si applicano, in aggiunta, le disposizioni della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti).»;

c) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. La Regione persegue la sostenibilità ambientale della pesca sul lago di Garda e sugli altri laghi lombardi attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici, nonché la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico.».



Art. 4.

Disposizioni di coordinamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 64, comma 8, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), l'abrogazione disposta dai commi 1 e 6 del medesimo articolo, è confermata e il relativo effetto è esteso anche alle modifiche e alle integrazioni disposte dalla presente legge.

Art. 5.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione delle medesime si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. L'efficacia delle modifiche previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge decorre dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale che apporti modifiche di analogo contenuto alla disciplina della navigazione del Lago di Garda, fermo restando quanto disposto dall'art. 93, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, per le disposizioni della stessa non oggetto di modifica.

3. Il Presidente della Regione, con apposita pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, dà notizia dell'entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale di cui al comma 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 marzo 2026

FONTANA

———

ALLEGATO *A*

«Allegato C-*bis* - Linee guida per la sanificazione di ogni opera viva delle navi, dei galleggianti e delle unità di diporto sul Lago di Garda (art. 108 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11).

1. Modalità di sanificazione.

1.1 La sanificazione delle navi, dei galleggianti e delle unità di diporto è effettuata mediante idonee soluzioni tecnologiche, senza l'utilizzo di detergenti o prodotti chimici, avendo cura di interessare l'opera viva dello scafo e l'unità di propulsione motore (qualora esterna), anche e soprattutto nei vani e nelle griglie di aspirazione per il raffreddamento.

1.2 La sanificazione può essere effettuata dalle nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati, che erogano servizio di rimessaggio, alaggio e/o varo, nonché dai distributori di carburanti, che siano in possesso dei requisiti individuati dal comitato permanente d'intesa di cui all'art. 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, dall'Autorità Interregionale del Garda, ed iscritti nell'apposito elenco di soggetti abilitati alla sanificazione, istituito e tenuto dal comitato permanente d'intesa di cui all'art. 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, dall'Autorità Interregionale del Garda; ad avvenuta sanificazione, sono rilasciate la certificazione e la vignetta adesiva.

1.3 Lo scolo delle acque residuali della sanificazione non può essere convogliato direttamente a lago.

1.4 La sanificazione è obbligatoria e non è sostituibile dal normale lavaggio dello scafo, anche se effettuato con prodotti detergenti.

1.5 Il proprietario della nave o del galleggiante o unità di diporto procede al varo nel Lago di Garda solo dopo aver eseguito la sanificazione e/o essere in possesso del certificato di sanificazione.

2. Certificazione di sanificazione e vignetta adesiva.

2.1 Il certificato di sanificazione, rilasciato secondo le modalità di cui al paragrafo 1, mantiene validità finché la nave o il galleggiante o l'unità di diporto staziona senza soluzione di continuità nelle acque del Lago di Garda o presso la nautica, rimessaggio o porto privato, comunque denominato, dove è stato effettuato il varo, l'alaggio o il rimessaggio e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi dal rilascio. Per le navi o galleggianti o unità di diporto con certificazione di avvenuta sanificazione che vengono varate ad ogni utilizzo, la certificazione di sanificazione mantiene validità previa dichiarazione autocertificata che gli stessi non provengano da un bacino acqueo estraneo al Lago di Garda e che, dopo la certificazione, gli stessi non siano stati varati in altre acque, e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi dal rilascio.

2.2 La certificazione di sanificazione è sempre esibita su richiesta dei competenti organi di vigilanza e controllo, pena l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 119 e 120.

2.3 La vignetta adesiva viene consegnata all'atto della sanificazione assieme al certificato e va collocata in vista.

2.4 La tariffa della sanificazione comprende il rilascio della certificazione cartacea e la consegna della vignetta adesiva.

2.5 Della verifica della certificazione di avvenuta sanificazione e della corretta esposizione della vignetta sono competenti gli enti preposti ai controlli previsti dalla normativa regionale e nazionale.

3. Disposizioni attuative.

3.1 Il comitato permanente d'intesa di cui all'art. 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda individua, dandone tempestiva comunicazione agli enti preposti:

a) i requisiti tecnici che devono possedere le nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati, nonché i distributori di carburanti;

b) il modello della certificazione di sanificazione;

c) la vignetta adesiva, con il relativo logo da collocare in vista;

d) le modalità di fornitura e consegna della stessa ai soggetti certificatori;

e) le tariffe per la sanificazione, diversificate in ragione della dimensione, e da applicarsi in misura omogenea in tutto il bacino acqueo del Lago di Garda.

3.2 Il comitato permanente d'intesa di cui all'art. 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda istituisce e tiene l'elenco di soggetti abilitati alla sanificazione di cui al paragrafo 1.2.

4. Disposizioni transitorie.

4.1 Fino all'individuazione del modello della certificazione di sanificazione, della vignetta adesiva e dei requisiti, le nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati, nonché i distributori di carburanti che effettuano la sanificazione, secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2, rilasciano una dichiarazione sostitutiva di avvenuta sanificazione che tiene luogo del certificato e della vignetta adesiva.

4.2 In fase di prima applicazione e fino all'individuazione delle tariffe di sanificazione, le tariffe sono fissate in: euro 20,00 per le navi o galleggianti o unità di diporto inferiori ai 12 metri, in euro 40,00 per quelli da 12 metri a 24 metri e in euro 70,00 per quelli superiori a 24 metri.».

26R00128



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 febbraio 2026, n. **2**.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 26 febbraio 2026 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, ad oggetto «Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, l'elenco provinciale delle imprese forestali, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg, ad oggetto «Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 207 di data 13 febbraio 2026 recante «Approvazione del regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg e del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg»;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 NOVEMBRE 2008, N. 51-158/LEG

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008

1. Nel comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008, le parole: «Dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno» sono soppresse.

2. Nel comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008, le parole: «anche al di fuori del citato periodo,» sono soppresse.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008 sono inserite le seguenti parole: «, da esporsi in modo ben visibile sul veicolo».

2. Il comma 2 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

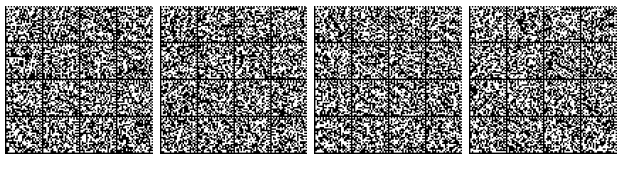
«2. Ai sensi dell'art. 100, comma 3, della legge provinciale, ai proprietari di beni immobili serviti da strade forestali di tipo B, nonché ai componenti del nucleo familiare e ai parenti di primo grado dei proprietari medesimi, il comune amministrativo nel cui ambito territoriale ricadono i predetti beni, rilascia con le stesse modalità previste dal comma 1 i contrassegni di identificazione conformi al modello descritto nell'allegato D di questo regolamento, da esporsi in modo ben visibile sul veicolo.».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008

1. Il comma 3 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«Qualora il transito non contrasti con le finalità previste dall'art. 100, comma 1, della legge provinciale, i proprietari o i gestori di strade forestali a non esclusivo servizio del bosco possono autorizzare la libera circolazione su dette strade per esigenze connesse a manifestazioni, a sagre, a feste campestri, a specifiche ed occasionali attività di promozione turistica e culturale



e all'attività di commercializzazione di prodotti caseari o agricoli tipici o alle attività agrituristiche, per un periodo di tempo strettamente connesso alle motivazioni che lo hanno giustificato e che annualmente, non può superare i trenta giorni oppure i centoventi giorni se le esigenze di transito riguardano la predetta attività di commercializzazione o le attività agrituristiche.».

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato D del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008

1. L'allegato D del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

Allegato D
Contrassegno di identificazione (articolo 27, comma 2)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE AMMINISTRATIVO DI MATRICE RELATIVA AL CONTRASSEGNO N. QUALE: - SOGGETTO PROPRIETARIO DI BENI IMMOBILI - SOGGETTO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL PROPRIETARIO DI BENI IMMOBILI - SOGGETTO PARENTE DI PRIMO GRADO DEL PROPRIETARIO DI BENI IMMOBILI TITOLARE DI DIRITTO DI TRANSITO AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 E RELATIVO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE, RILASCIATO AL SIGNOR: nome cognome residente a per i beni identificati con p.f./p.ed. il quale ha dichiarato di dover percorrere la strada forestale denominata Estremi del mezzo tipo targa DATA EMISSIONE DEL CONTRASSEGNO	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE AMMINISTRATIVO DI CONTRASSEGNO DI RICONOSCIMENTO n. QUALE SOGGETTO PROPRIETARIO/COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL PROPRIETARIO/ PARENTE DI PRIMO GRADO DEL PROPRIETARIO DI BENI IMMOBILI TITOLARE DI DIRITTO DI TRANSITO AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 per i beni identificati con. p.f./p.ed sulla/e strada/e - piste forestale/i denominata/e ESTREMI DEL MEZZO tipo targa. FIRMA E/O TIMBRO ENTE PROPRIETARIO DATA EMISSIONE DEL CONTRASSEGNO - Da esporsi in modo ben visibile sul veicolo - Il transito dei veicoli sulle strade forestali in applicazione dell'articolo 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, non ne determina la destinazione a pubblico transito e non comporta quindi l'assunzione, in capo al proprietario, di responsabilità per danni derivanti a persone e cose in seguito alla circolazione.

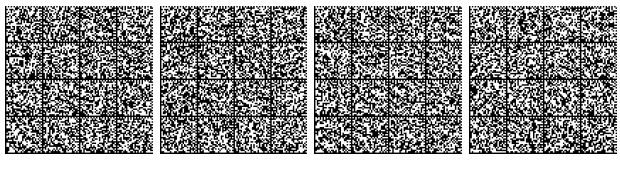
Capo II

MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 OTTOBRE 2009, N. 23-25/LEG

Art. 5.

Modificazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009

1. Nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 le parole: «, di sfagni» sono soppresse.



Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Raccolta per scopi scientifici, didattici, alimentari, farmaceutici e officinali)*. — 1. La comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di flora in deroga ai limiti quantitativi previsti dagli articoli 3 e 4 per scopi scientifici, didattici, alimentari, farmaceutici e officinali nel rispetto delle disposizioni previste da questo articolo. Unicamente per scopi scientifici e didattici la comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di singoli esemplari delle specie elencate nell'allegato A a questo regolamento.

2. La comunità può autorizzare la raccolta a fini alimentari, farmaceutici e officinali delle specie officinali spontanee per le quali è ammessa ai sensi dell'art. 43-*ter* della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003) da parte dei soggetti iscritti nell'elenco provinciale dei raccoglitori di piante officinali spontanee previsto dal predetto art. 43-*ter* oppure nell'elenco della rispettiva regione o provincia autonoma di residenza.

3. È esclusa in ogni caso la raccolta di esemplari di specie arboree di dimensioni particolarmente contenute a causa di fattori naturali avversi.

4. La comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di fauna inferiore in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 per scopi scientifici e didattici.

5. Per gli effetti dell'art. 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), la richiesta di raccolta può essere accolta se non risulta pregiudizievole alla tutela del patrimonio floristico naturale e alla conservazione delle fauna inferiore. A tal fine la Giunta provinciale può prevedere dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni previste da questo articolo e predisporre, attraverso un monitoraggio del territorio, un quadro di disponibilità delle specie fissando i quantitativi massimi di raccolta autorizzabili nelle singole comunità.

6. La domanda di autorizzazione è presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla comunità territorialmente competente; essa indica lo scopo della raccolta, le specie, individuate in modo univoco mediante nomencaltura latina, i quantitativi delle stesse per cui è richiesta l'autorizzazione, i dati relativi alle persone fisiche per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché il comune e le località sul cui territorio l'interessato intende effettuare la raccolta.

7. Fatto salvo l'assenso del proprietario del fondo, l'autorizzazione può essere concessa in favore di soggetti pubblici o privati svolgenti attività connesse con gli scopi per i quali l'autorizzazione è richiesta.

8. L'autorizzazione è personale, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la domanda e deve indicare la località di raccolta, nonché la quantità e la qualità delle specie di piante e di fauna delle quali è consentita la raccolta. Entro il 31 gennaio di ogni anno il soggetto autorizzato comunica, per il necessario monitoraggio, alla comunità i dati relativi alla raccolta effettuata, comprensivi delle località, delle quantità e della qualità delle specie raccolte con riferimento all'anno solare precedente.

9. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo e i dati relativi alla raccolta effettuata dai soggetti autorizzati sono trasmesse alla struttura provinciale competente in materia di foreste per il monitoraggio delle specie oggetto di raccolta e, tramite il personale del Corpo forestale del Trentino, la vigilanza sulla raccolta.

10. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi di questo articolo, possono essere revocate a giudizio della comunità territorialmente competente per violazioni rispetto a quanto autorizzato commesse dal beneficiario.

11. Le autorizzazioni disciplinate da questo articolo riguardano unicamente i territori che non ricadono all'interno di parchi naturali. Per la raccolta di flora e la cattura di fauna inferiore all'interno dei parchi naturali si applica quanto previsto dagli articoli 43, comma 5, lettera *e)*, e 44, comma 4, lettera *a)* della legge provinciale.».

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 è abrogato.

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009

1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 è sostituto dal seguente:

«Nel territorio provinciale, per la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, il limite massimo ammesso dalla legge provinciale non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.».

Art. 9.

Modificazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009

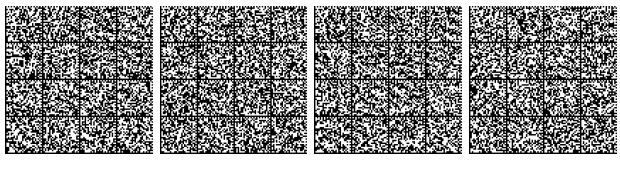
1. Nel comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 le parole: «a due chilogrammi» sono sostituite dalla seguente: «al limite ammesso dalla legge provinciale».

Art. 10.

Modificazione dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009

1. Dopo la lettera *q)* dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 è inserita la seguente:

«q *bis)* Cyanus segetum Hill - (Fiordaliso)».



Art. 11.

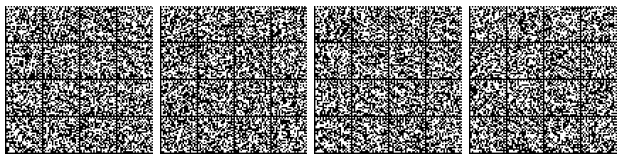
Sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 è sostituito dal seguente:

«Allegato B
(art. 4, comma 1)

ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI IL CUI UTILIZZO RIENTRA NELLE ANTICHE CONSUETUDINI LOCALI

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	PARTI RACCOLTE	QUANTITA' (in chilogrammi allo stato fresco)
Carum carvi L.	Cumino dei prati	frutti	0,1
Achillea millefolium L.s.l.	Millefoglio	infiorescenze	0,5
Aegopodium podagraria L.	Podagraria	parti aeree	0,5
Alchemilla vulgaris L.	Erba stella	parti aeree	0,5
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande	Alliaria comune	parti aeree	0,5
Allium ursinum L.	Aglio orsino	foglie	0,5
Arctium lappa L.	Bardana maggiore	radici, foglie	0,5
Arctium minus (Hill.) Bernh.	Bardana minore	radici, foglie	0,5
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.	Uva ursina	foglie	0,5
Artemisia absinthium L.	Assenzio	foglie, sommità fiorite	0,5
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Borsa pastore	parti aeree	0,5
Cetraria islandica (L.) Ach.	Lichene islandico	tallo	0,5
Clematis vitalba L.	Vitalba	germogli	0,5
Crataegus monogyna Jacq.	Biancospino	fiori	0,5
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin	Tamaro	germogli	0,5
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.	Rucola selvatica	parti aeree	0,5
Equisetum arvense L.	Coda cavallina	parti aeree	0,5
Equisetum telmateia Ehrh.	Coda cavallina magiore	parti aeree	0,5
Filipendula ulmaria Maxim.	Ulmaria	sommità fiorite	0,5
Fumaria officinalis L.	Fumaria, Fumosa	sommità fiorite	0,5
Galium odoratum (L.) Scop.	Asperula	parti aeree	0,5
Galium verum L.	Caglio	sommità fiorite	0,5



Humulus lupulus L.	Luppolo	infruttescenze, germogli	0,5
Hypericum maculatum Crantz.	Iperico	infiorescenze	0,5
Hypericum perforatum L.	Iperico	infiorescenze	0,5
Lamium album L.	Ortica bianca, Falsa ortica	sommità fiorite	0,5
Laurus nobilis L.	Alloro	foglie	0,5
Malva neglecta Wallr.	Malva domestica	foglie, fiori	0,5
Malva sylvestris L.	Malva silvestre	foglie, fiori	0,5
Matricaria chamomilla L.	Camomilla	fiori	0,5
Melilotus officinalis (L.) Pall.	Meliloto	sommità fiorite	0,5
Nasturtium officinale R. Br.	Crescione	foglie	0,5
Papaver rhoeas L.	Papavero comune, Rosolaccio	rosetta basale, fiori	0,5
Parietaria sp. pl.	Parietaria, Vetriola	parti aeree	0,5
Pilosella officinarum Vaill.	Pelosella	parti aeree	0,5
Pinus mugo Turra	Mugo	gemme/amenti (infiorescenza maschile) E pigne verdi	0,5
Plantago lanceolata L.	Piantaggine lanceolata	parti aeree	0,5
Plantago major L.	Piantaggine maggiore	parti aeree	0,5
Portulaca oleracea L.	Porcellana comune	parti aeree	0,5
Silene alba (Miller) Krause	Silene bianca	parti aeree	0,5
Silene vulgaris (Moench) Garcke	Strigoli	parti aeree	0,5
Solidago virgaurea L.	Verga d'oro comune	parti aeree	0,5
Tilia platyphyllos Scop.	Tiglio nostrano	infiorescenze con brattee	0,5
Tilia cordata Mill.	Tiglio selvatico	infiorescenze	0,5



		con brattee	
Thymus sp. pl.	Timo	foglie e sommità fiorite	0,5
Tussilago farfara L.	Tussilaggine, Farfaro, Farferugine	parti aeree	0,5
Valeriana officinalis L. sp. pl.	Valeriana comune	radici	0,5
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Valerianella, Nosioi	rosetta basale	0,5
Aruncus dioicus (Walter) Fernald	Asparago di monte	germogli	1
Rosa canina L.	Rosa canina	cinorrodi	1
Amaranthus sp. pl.	Amaranto	parti aeree	2
Chenopodium album L.	Farinello comune, Répesi	parti aeree	2
Chenopodium bonus-henricus L.	Spinacio di monte, Comedole, Caltri, Sonkraut	parti aeree	2
Cichorium intybus L.	Cicoria	radici, foglie	2
Helianthus tuberosus	Tobinambur	radici	2
Lactuca alpina (L.) A. Gray [=Cicerbita alpina (L.) Wallr]	Radicchio d'orso	germogli	2
Sambucus nigra L.	Sambuco	infiorescenze, frutti	2
Taraxacum officinale aggr.	Dente di leone	rosetta basale, fiori, radici	2
Urtica dioica L.	Ortica	parti aeree	2

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

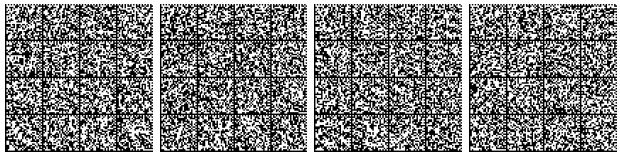
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

26R00104



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2026, n. **1**.

Disposizioni in materia di responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 21 gennaio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità, espresso nella seduta del 7 gennaio 2026;

Considerato quanto segue:

1. si introducono delle modifiche alle disposizioni concernenti il responsabile delle strutture di supporto agli organi politici della Giunta regionale al fine di armonizzarne la disciplina con riferimento a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione e a soggetti esterni alla medesima;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo.
Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 1/2009

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituita dalla seguente:

«*a)* fra il personale regionale a tempo indeterminato;».

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

«*b)* fra il personale di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche;».

3. La lettera c-*bis*) del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

«c-*bis*) fra il personale a tempo indeterminato di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed alla medesima attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 gennaio 2026

GIANI

(*Omissis*).

26R00085

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2026, n. **2**.

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 6 febbraio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 26 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. la presente legge nasce dall'esigenza di correggere un disallineamento, causato da un errore materiale, venutosi a creare fra gli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028, approvato con la legge regionale n. 63/2025, e le disposizioni contenute negli articoli 10 e 30 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61 (legge di stabilità per l'anno 2026);

2. la presente legge ha, pertanto, lo scopo di recepire sugli stanziamenti del bilancio 2026-2028 le variazioni necessarie a dare attuazione a quanto previsto dai sopracitati articoli 10 e 30 della legge regionale n. 61/2025. La variazione si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso storni compensativi di risorse già presenti in bilancio, fondi di riserva, e mediante ricorso al credito;

3. per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I
VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.
Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2026	Pluriennale 2027	Pluriennale 2028
Entrata	0,00	-400.000,00	-400.000,00	+700.000,00	0,00
Spesa	0,00	-400.000,00	-400.000,00	+700.000,00	0,00



Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2026-2028

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Spesa».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2025, N. 63 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028)

Art. 3.

Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 63/2025

1. L'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028), è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Autorizzazione all'indebitamento)*. — 1. Nel triennio 2026-2028 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 941.491.634,42, di cui euro 451.745.997,76 nel 2026, euro 283.353.681,53 nel 2027 ed euro 206.391.955,13 nel 2028, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche gli stanziamenti necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli impegni che sono stati oggetto di reimputazione, sulle annualità 2026 per euro 18.075.412,23 e 2027 per euro 2.569.764,67, a valere su precedenti autorizzazioni all'indebitamento.

3. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'art. 40, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 118/2011, per euro 163.292.084,46 relativamente all'esercizio finanziario 2026, per euro 106.552.686,59 relativamente all'esercizio finanziario 2027 e per euro 69.700.000,00 relativamente all'esercizio finanziario 2028 ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003, come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

4. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

5. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

6. I mutui o prestiti di cui al comma 4, aventi un impatto di spesa in termini di oneri finanziari a servizio del debito negli esercizi 2027 e 2028, trovano copertura finanziaria, negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale, Missione 50 «Debito pubblico».

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2028, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2028, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio.».

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato d) della legge regionale n. 63/2025

1. L'allegato d) della legge regionale n. 63/2025 «Limiti di indebitamento Regione Toscana», è sostituito dall'allegato F «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento».

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 63/2025

1. L'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 63/2025 «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili», è sostituito dall'allegato G «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2026

GIANI

(*Omissis*).

26R00086

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2026, n. **3**.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2026. Attuazione impegni con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione a seguito di esame leggi regionali approvate a giugno e luglio 2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 25 marzo 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 127 della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), e in particolare l'art. 13;

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);

Vista la legge regionale 6 giugno 2025, n. 28 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025);

Vista la legge regionale 15 luglio 2025, n. 35 (Riordino del sistema della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale n. 66/2008);

Vista la legge regionale 5 agosto 2025, n. 42 (Norme per la promozione della cultura di Pace);

Vista la legge regionale 8 agosto 2025, n. 44 (Rete pediatrica e ruolo dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005);

Vista la legge regionale 18 agosto 2025, n. 48 (Disposizioni in materia di educazione alimentare);

Vista la legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997);

Vista la legge regionale 22 agosto 2025, n. 55 (Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del *caregiver* familiare);

Considerato quanto segue:

1. nei mesi di giugno e luglio 2025, a ridosso della conclusione della undicesima legislatura, il Consiglio regionale ha approvato numerose leggi, su alcune delle quali sono state formulate osservazioni tecniche con proposte di modifica che la Regione ha ritenuto di accogliere;

2. il Presidente della Giunta regionale e, per leggi di iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio regionale, hanno sottoscritto l'impegno agli adeguamenti tecnici richiesti, che non incidono sul merito delle scelte effettuate dal legislatore, avvertendo però che, data la fase di «*prorogatio*», essi sarebbero stati effettuati nella nuova legislatura;

3. dalla rilettura delle disposizioni osservate sono altresì emersi dei refusi ulteriori che è opportuno correggere contestualmente;

4. è perciò necessario modificare la legge regionale n. 42/2025, la legge regionale n. 48/2025 e la legge regionale n. 55/2025, nonché la legge regionale n. 39/2000, la legge regionale n. 40/2005, la legge regionale n. 66/2008 e la legge regionale n. 59/2024;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI IN DISPOSIZIONI FINANZIARIE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 59/2024 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 42/2025

Art. 1.

Contributo straordinario al Comune di Scarperia e San Piero per il miglioramento della viabilità di accesso alla Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 59/2024

1. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025), le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026».

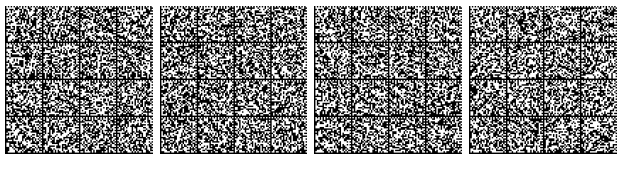
Art. 2.

Norma finanziaria.
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 42/2025

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 2025, n. 42 (Norme per la promozione della cultura di Pace), è sostituito dal seguente:

«1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è assicurato con le risorse regionali già stanziate sul bilancio regionale 2025 - 2027 come segue:

a) euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sugli stanziamenti della Missione 19 "Relazioni internazionali" Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo" Titolo 1 "Spese correnti";



b) euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sugli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 01 "Organi istituzionali" Titolo 1 "Spese correnti".».

Capo II

FORESTAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 39/2000

Art. 3.

*Catasto delle aree percorse dal fuoco. Modifiche all'art. 75-*bis *della legge regionale n. 39/2000, come modificato dalla legge regionale n. 49/2025*

1. Al comma 1 dell'art. 75-*bis* della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) le parole: «Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri (CUFAA)» sono sostitute dalle seguenti: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri».

Art. 4.

*Banca dati delle aree percorse dal fuoco. Modifiche all'art. 75-*ter *della legge regionale n. 39/2000, come modificato dalla legge regionale n. 49/2025*

1. Al comma 1 dell'art. 75-*ter* della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri (CUFAA)» sono sostitute dalle seguenti: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri».

Capo III

SANITÀ E SOCIALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005, ALLA LEGGE REGIONALE N. 66/2008, ALLA LEGGE REGIONALE N. 48/2025 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 55/2025

Sezione I

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005

Art. 5.

Fondo sanitario regionale. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 40/2005, come modificato dalla legge regionale n. 28/2025

1. Alla fine della lettera b-*bis*) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è aggiunto il seguente periodo: «, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale».

Art. 6.

Garanzia della continuità assistenziale. Modifiche all'art. 33-bis-2 della legge regionale n. 40/2005, come modificato dalla legge regionale n. 44/2025

1. Al comma 2 dell'art. 33-bis-2 della legge regionale n. 40/2005, le parole: «da pediatri o da specializzandi in pediatria» sono sostituite dalle seguenti: «da personale medico specializzato in pediatria o in discipline equipollenti».

Sezione II

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 66/2008

Art. 7.

Destinatari delle prestazioni. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 66/2008, come modificato dalla legge regionale n. 35/2025

1. La lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 8 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), è sostituita dalla seguente:

«*b)* si trovano nella condizione di non autosufficienza o di disabilità, accertata in base alle norme vigenti;».

2. Dopo la lettera b del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 66/2008 è inserita la seguente:

«b-*bis*) sono stati valutati dall'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) di cui all'art. 11 e dalla unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità (UVMD) di cui all'art. 11-*bis*, al fine di individuare rispettivamente i bisogni delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità, anche in ragione della loro non autosufficienza.».

Art. 8.

Unità di valutazione multidisciplinare. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 66/2008, come modificato dalla legge regionale n. 35/2025

1. Alla lettera *c)* del comma 1, dell'art. 11 della legge regionale n. 66/2008 la parola: «professionale» è soppressa.

Art. 9.

*Unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità. Modifiche all'art. 11-*bis *della legge regionale n. 66/2008, come modificato dalla legge regionale n. 35/2025*

1 Nell'alinea del comma 4 dell'art. 11-*bis* della legge regionale n. 66/2008 le parole: «In funzione del bisogno prevalente della persona con disabilità,» sono soppresse.

2. All'inizio della lettera b del comma 4, dell'art. 11-*bis* della legge regionale n. 66/2008 sono aggiunte le parole: «ove necessario,».

3. La lettera *b)* del comma 6 dell'art. 11-*bis* della legge regionale n. 66/2008 è sostituita dalla seguente:

«*b)* elabora il progetto di vita di cui all'art. 12-*bis*, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 9;».

Art. 10.

Progetto di assistenza individualizzato. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 66/2008, come modificato dalla legge regionale n. 35/2025

1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 66/2008 la parola: «5» è sostituita dalla seguente: «6».

Art. 11.

Valutazione multidimensionale. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 66/2008, come modificato dalla legge regionale n. 35/2025

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 66/2008 le parole: «livelli di gravità» sono sostituiti dalla seguente: «bisogni».

Sezione III

EDUCAZIONE ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 48/2025

Art. 12.

Destinatari.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 48/2025

1. Nella lettera *a)* del comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 18 agosto 2025, n. 48 (Disposizioni in materia di educazione alimentare), dopo le parole: «non docente,» sono inserite le seguenti: «nonché al personale educativo,».

2. Il numero 1) della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 48/2025 è sostituito dal seguente:

«1) nei servizi educativi per la prima infanzia;».

Sezione IV

CAREGIVER FAMILIARE.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 55/2025

Art. 13.

Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 55/2025

1. La lettera *b)* del comma 2, dell'art. 4, della legge regionale 22 agosto 2025, n. 55 (Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del *caregiver* familiare). è sostituita dalla seguente:

«*b)* il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito, e l'infermiere che nell'ambito del PAI o del progetto di vita, assume la funzione di referente per le attività infermieristiche;».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 marzo 2026

GIANI

(*Omissis*).

26R00113

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2026, n. **4**.

Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 25 marzo 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 50 dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA»);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l'art. 18;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»);

Considerato quanto segue:

1. nelle relazioni sul giudizio di parifica del rendiconto della Regione, la Corte dei conti ha esposto perplessità su alcuni aspetti del rapporto di lavoro delle figure apicali degli enti dipendenti;

2. la Giunta regionale ha costituito un gruppo di lavoro interdirezionale, coordinato dalla Direzione generale della Giunta regionale e con la partecipazione di tutte le direzioni interessate, finalizzato ad approntare un inquadramento generale della posizione dei direttori degli enti dipendenti, in virtù delle criticità segnalate;

3. le sollecitazioni ulteriori della Corte dei conti rendono necessario un riordino normativo per quanto riguarda i profili osservati, i cui tempi tecnici, tuttavia, non consentono un'approvazione prima della scadenza, prevista per il 9 aprile prossimo venturo, di alcuni degli incarichi di cui si tratta. Nelle more di questo riordino è pertanto necessario, per assicurare la continuità amministrativa, prorogare la durata degli incarichi per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla loro scadenza;

4. per la prossimità della scadenza è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Proroga degli incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali

1. Sono prorogati per sei mesi, a partire dalla loro scadenza, gli incarichi e i relativi contratti dei seguenti soggetti:

a) direttore dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* e all'art. 9 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

b) direttore dell'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)* e all'art. 9 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA»);

c) direttore dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI), di cui all'art. 21-*sexies* e all'art. 21-*septies* della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

d) direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a)* e all'art. 22 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»);

e) amministratore unico del consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMa), di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)* e all'art. 11 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);

f) segretario generale dell'Autorità portuale regionale, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a-*bis*) e all'art. 7 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

g) direttore di ente Terre regionali toscane, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)* e all'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000);

h) direttore di Toscana promozione turistica, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)* e all'art. 10 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»).

Art. 2.

Proroga del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. Sono prorogati per sei mesi, a partire dalla loro scadenza, gli incarichi dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 10, comma 4, e all'art. 10-*bis*, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 32/2002.

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alla stessa si fa fronte con le risorse



umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 marzo 2026

GIANI

(*Omissis*).

26R00114

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2026, n. **6**.

Contributi per favorire l'uso agricolo delle zone montane.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 3 marzo 2026, n. 18 - Ordinario)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La regione, riconoscendo l'importanza strategica delle zone montane ai fini della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, della tutela del suolo, delle risorse naturali e del territorio, promuove interventi per lo sviluppo socio-economico di tali zone, coerenti con le caratteristiche e le peculiarità delle stesse, e per favorire l'identità e la coesione delle comunità locali.

2. La presente legge, in coerenza con l'art. 44, comma secondo, della Costituzione e l'art. 8, comma 3, dello statuto, intende favorire le condizioni per l'uso agricolo delle zone montane al fine di evitarne l'abbandono, di prevenire i dissesti naturali e promuovere lo sviluppo economico dei territori e dei prodotti locali.

Art. 2.

Contributi regionali

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, la regione concede contributi per:

a) coprire le spese sostenute per gli onorari notarili relativi all'acquisto dei terreni o fabbricati di cui all'art. 3, comma 1;

b) sostenere l'attività agricola nei terreni di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 3.

Contributo per gli onorari notarili

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, è concesso per gli onorari notarili relativi all'acquisto di terreni o fabbricati che:

a) sono destinati all'uso agricolo, in conformità agli strumenti urbanistici comunali;

b) sono situati nelle zone totalmente montane come delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

2. Nel caso dell'acquisto di terreni, gli stessi devono avere una superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati.

3. Beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono le persone fisiche o giuridiche, con priorità per le aziende agricole presenti nelle zone montane individuate ai sensi del comma 1, lettera *b)*.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, hanno priorità nella concessione del contributo:

a) i soggetti che hanno un'età inferiore ai quarantuno anni non compiuti;

b) gli agricoltori in forma associata;

c) i soggetti che acquistano terreni aventi una superficie maggiore.

5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in misura pari al totale dell'importo delle spese notarili sostenute dal richiedente, per un minimo di euro 500,00 fino a un massimo di euro 2.500,00.

Art. 4.

Contributo per sostenere l'attività agricola

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, è concesso per sostenere la coltivazione di specie arboree da frutto presenti in terreni che:

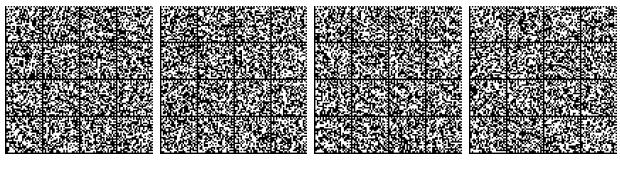
a) sono destinati all'uso agricolo, in conformità agli strumenti urbanistici comunali;

b) sono situati nelle zone totalmente montane come delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;

c) hanno una superficie non inferiore a 1.000 metri quadrati;

d) hanno le coltivazioni arboree in buono stato.

2. Beneficiari del contributo sono coloro che, non imprenditori agricoli, conducono in proprietà o in affitto i terreni di cui al comma 1.



3. Il contributo è concesso da un minimo di 150,00 euro fino a un massimo di 600,00 euro ed è determinato secondo i seguenti criteri:

a) 10 euro per ogni pianta di olivo, noci, nocciole e castagne e altre specie arboree da frutto coltivate sul fondo, fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile indicato all'alinea del presente comma;

b) 50 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie coltivata a vite da tavola e da vino, fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile indicato all'alinea del presente comma.

Art. 5.

Deliberazione attuativa della giunta regionale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, in particolare:

a) le ulteriori tipologie contrattuali per le quali può essere previsto il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*;

b) i criteri per la concessione dei contributi di cui alla presente legge e le modalità per la presentazione delle relative domande;

c) le priorità per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4;

d) la documentazione da allegare alla domanda;

e) le modalità di erogazione dei contributi;

f) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;

g) l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche.

2. Fatte salve le priorità di cui all'art. 3, commi 3 e 4, i contributi di cui alla presente legge sono concessi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di presentazione delle relative domande e possono essere tra loro cumulabili.

Art. 6.

Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, e dell'art. 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 7.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

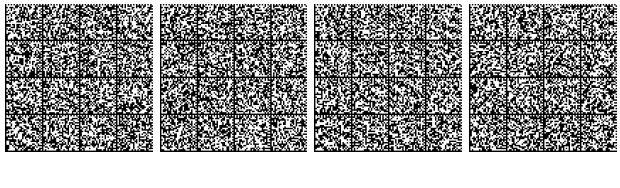
Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Titolo 1 «Spese correnti», delle seguenti voci di spesa:

a) con riferimento ai contributi previsti ai sensi dall'art. 3, della voce di spesa denominata «Contributi per gli onorari notarili per l'acquisto di terreni o fabbricati destinati all'uso agricolo in zone montane», con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2026 ed euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028;

b) con riferimento ai contributi previsti ai sensi dall'art. 4, della voce di spesa denominata «Contributi per sostenere l'attività agricola in zone montane»,



con uno stanziamento pari a euro 80.000,00, per l'anno 2026 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028.

2. Le risorse previste ai sensi del comma 1, pari a complessivi euro 130.000,00, per l'anno 2026 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, sono derivanti dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al Programma 03 «Altri fondi» della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Titolo 1 «Spese correnti». Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*)

26R00227

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2026, n. **7**.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 19 marzo 2026, n. 23 - Ordinario)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 1.820.693,63, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 1.820.693,63, per l'anno 2026, si provvede:

a) per complessivi euro 1.329.248,06, mediante l'integrazione, rispettivamente, per euro 1.176.318,46, del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 152.929,60, del programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, per l'anno 2026, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 491.445,57, a valere sulle risorse previste nel programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari della presente legge, nel rispetto delle disposizioni previste nell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera *d)*, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*)

26R00228

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2026, n. **8**.

Agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 19 marzo 2026, n. 23 - Ordinario)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9 dello Statuto e in armonia con le finalità e gli atti di programmazione previsti dalla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche, riconosce, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, agevolazioni fiscali a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali dirette alla realizzazione degli interventi di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e a sostegno della cultura di cui all'articolo 3.

Art. 2.

Destinatari delle agevolazioni fiscali

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali previste all'articolo 5 i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, con sede legale o con una stabile organizzazione nella regione, individuate ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modifiche, in particolare:

a) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali;

b) società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

c) società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;

d) fondazioni, comprese quelle bancarie.

Art. 3.

Interventi oggetto di agevolazioni fiscali

1. Sono oggetto di agevolazioni fiscali le erogazioni liberali dirette al finanziamento degli interventi:

a) di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche, localizzati nella regione;

b) previsti all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, localizzati nella regione.

Art. 4.

Soggetti promotori degli interventi

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono promossi da:

a) soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa nella regione, che abbiano tra le finalità previste nello statuto o nell'atto costitutivo la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;

b) le società cooperative con sede legale o con una stabile organizzazione nella regione che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

c) gli enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale nella regione.

Art. 5.

Agevolazioni fiscali

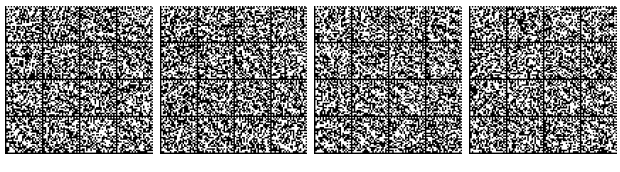
1. Le agevolazioni fiscali consistono in un credito di imposta sull'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle seguenti misure:

a) 60 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;

b) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti dello stanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, fino a un importo annuale massimo di euro 20.000,00 per ogni soggetto di cui all'articolo 2 ed è destinato:

a) al 50 per cento, agli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;



b) al 50 per cento, agli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*.

3. In relazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, il regolamento di cui all'articolo 6 definisce il sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione dell'agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato.

5. La regione può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare i rapporti tra la regione e l'Agenzia medesima, relativamente alle modalità e procedure di accesso alle agevolazioni fiscali.

Art. 6.

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera *b)*, dello statuto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, disciplina, in particolare:

a) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;

b) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;

c) le modalità di individuazione dei soggetti promotori degli interventi;

d) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui all'articolo 5;

e) le modalità di ripartizione annuale del credito d'imposta per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*.

2. Il regolamento di attuazione disciplina, previa intesa con il Ministero competente in materia di cultura, le modalità attuative delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*.

3. Il regolamento disciplina, altresì, l'istituzione e il funzionamento di una piattaforma informatica destinata alla presentazione dei progetti di intervento, alla gestione delle erogazioni liberali e delle relative istanze di agevolazioni fiscali.

Art. 7.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali;

c) la tipologia e il numero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, degli interventi finanziati e dei soggetti promotori degli interventi medesimi.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1 «Spese correnti» e titolo 2 «Spese in conto capitale»:

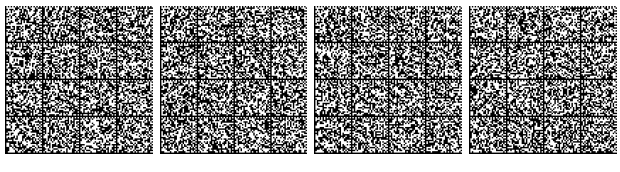
a) con riferimento alla convenzione con l'Agenzia delle entrate, della voce di spesa denominata «Spese per la gestione delle agevolazioni fiscali dirette alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno della cultura», con uno stanziamento pari a euro 10.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) con riferimento all'istituzione e alla funzionalità della piattaforma informatica, delle voci di spesa denominate, rispettivamente:

1) «Spese per la piattaforma informatica relativa alle agevolazioni fiscali dirette alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno della cultura – parte in conto capitale», con uno stanziamento pari a euro 80.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale»;

2) «Spese per la piattaforma informatica relativa alle agevolazioni fiscali dirette alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno della cultura – parte corrente», con uno stanziamento pari a euro 24.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

c) con riferimento al riconoscimento delle agevolazioni fiscali in favore dei soggetti beneficiari, della voce di spesa denominata «Spese per il riconoscimento delle age-



volazioni fiscali dirette alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno della cultura», con uno stanziamento pari euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

2. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

26R00229

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 della Regione Toscana, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 79 del 31 dicembre 2025, Parte Prima, recante «Bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028. Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 14 gennaio 2026).

Si comunica che, per un mero errore materiale, l'allegato alla stessa è stato pubblicato in una versione non aggiornata, si è proceduto quindi alla ripubblicazione integrale dell'atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 14 gennaio 2026.

(*Omissis*).

26R00035

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-043) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

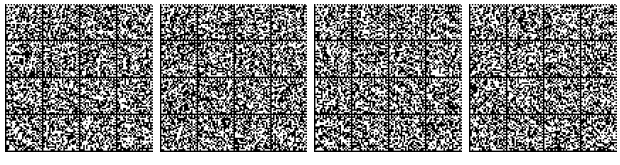
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

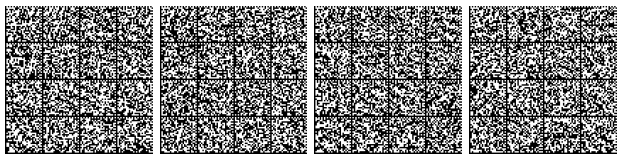
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 2,00

